

ART.1
RIMBORSI DELL'IMPOSTA COMUNALE
SUGLI IMMOBILI PAGATA PER LE
AREE SUCCESSIVAMENTE DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni.

2. La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

ART.2
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'1.1.1999.

2. Per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni di legge in vigore che regolano l'imposta comunale sugli immobili.